



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**,
iscritto al n. 3/2022 V.G., proposto da _____, €

Letto il piano del consumatore proposto l'1/02/2022 da _____ € _____ così
come integrato in data 22/02/2022 e rettificato in data 20/06/2022;

Letta la relazione (anche quella integrativa del 22/02/2022 e l'ulteriore rettifica del 20/06/2022) del dott. Danilo Catapano (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l. 3/2012), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012, in particolare sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, e sulla fattibilità del piano del consumatore proposto;

Considerato che gli istanti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario:

- a) di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;

Considerato, anche in base alla relazione del dott. Danilo Catapano, che:

- gli istanti hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

- i proponenti risultano debitori dei seguenti importi:

- 1) € 24.122,16 per mutuo ipotecario per scoperto di c/c, in favore di AMCO - Asset Management Company S.p.A.;



- 2) € 19.501,38 per mutuo ipotecario, in favore di Penelope SPV S.r.l.;
 - 3) € 845,17 per tributi erariali in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione;
 - 4) € 236.918,30 in virtù di fideiussione prestata a garanzia di mutuo contratto dal figlio dei debitori, in favore di Unicredit S.p.A.;
 - 5) € 409.877,29 in virtù di fideiussione prestata a garanzia di un ulteriore mutuo contratto dal figlio dei proponenti, in favore di Illimity Bank S.p.A.;
- che i proponenti sono titolari dei seguenti redditi:
1. € 1.600,00 mensili quale somma complessiva percepita a titolo di nensione dai debitori;
 2. abitazione di tipo economico Cat. in alla , coincidente con l'abitazione principale, foglio p.lla sub. , Rendita €, piena proprietà, il cui valore è pari ad € 120.220,00 (valore individuato dal C.T.U. nella procedura n. R.G.Es. 257/2018 pendente dinanzi a questo Tribunale);
 3. magazzino ad uso deposito Cat. ir alla , fogli p.lla sub. , mq . piena proprietà, il cui valore è pari ad € 39.699,00 (valore individuato dal C.T.U. nella procedura n. R.G.Es. 257/2018 pendente dinanzi a questo Tribunale);
 4. conto corrente n. acceso presso la BCC San Giovanni Rotondo con un saldo al 31/12/2021 di € 9.734,12;
- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;
- il piano prevede il pagamento dei creditori ipotecari AMCO - Asset Management Company S.p.A. e Penelope SPV S.r.l. nella misura del 100%, con le seguenti modalità:
- * pagamento in favore di AMCO - Asset Management Company S.p.A. in n. 9 rate semestrali da € 2.680,24 a partire dal secondo mese successivo all'omologa;
 - * pagamento in favore di Penelope SPV S.r.l. in n. 9 rate semestrali da € 2.166,82 a partire dal secondo mese successivo all'omologa;
- il piano prevede il pagamento del creditore privilegiato AdER nella misura del 100% con le seguenti modalità:
- * pagamento in un'unica soluzione alla data dell'omologa;
- il piano prevede l'esdebitazione totale (100%) degli ulteriori debiti, in quanto i creditori Unicredit S.p.A. e Illimity Bank S.p.A. sono stati soddisfatti nell'ambito della procedura esecutiva intrapresa in danno del debitore principale;
- il piano prevede il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100% (€ 3.120,00 oltre spese generali e Cap al dott. Danilo Catapano), con le seguenti modalità:
- * pagamento in un'unica soluzione alla data di omologa del piano;
- il tutto come da prospetto che segue:



N.	CREDITORE	DEBITO RESIDUO PER SORTE CAPITALE	DURATA RATE IN ANNI/ MESI	% SODDISFAZIONE	IMPORTO RATA SEMESTRALE	CADENZA
1	Amco - Asset Management Company S.p.a ex MPS (finanziamento a M/L termine ipotecario)	€ 22.285,32	4,5 ANNI	100 %	€ 2.476,15	SEMESTRALE (a partire dall'2° mese successivo all'omologa)
2	Penelope Spv Srl (finanziamento ex San Paolo Imi Spa ipotecario)	€ 19.501,38	4,5 ANNI	100 %	€ 2.166,82	SEMESTRALE (a partire dall'2° mese successivo all'omologa)
3	Unicredit Spa (fidejussione a favore del figlio)	/	/	0,00%	/	/
4	Illimity Bank Spa (fidejussione a favore del figlio)	/	/	0,00%	/	/
5	Agenzia delle Entrate – Riscossione (privilegiato)	€ 845,17	Unica soluzione	100,00%	€ 845,17	UNA TANTUM
6	Dott. Danilo Catapano (gestore della crisi)	/	1	100% in PREDEDUZIONE	€ 3.120,00 ¹⁹	UNA TANTUM
7	Avv. Gaetano De Perna (advisor legale)	/	1	100% in PREDEDUZIONE	€ 6.230,44 ²⁰	UNA TANTUM
	TOTALE	€ 42.631,87		100%		

- il piano si fonda sul complessivo reddito netto mensile dei proponenti , di € 1.600,00, percepito a titolo di pensione, nonché sulla massa attiva mobiliare, costituita dalle somme giacenti sul c/c n. accesso presso la BCC di San Giovanni Rotondo;

Rilevato

- che all'udienza del 9/06/2022 il creditore AMCO S.p.A. ha osservato che *“la proposta non corrisponde all'intera sorte capitale, non essendo stato ricompreso l'importo di euro 1.836,84 relativo alle rate scadute e impagate”*. Gli istanti hanno pertanto rettificato il piano, inserendovi l'ulteriore somma indicata dalla creditrice, e l'O.C.C. ha reso attestazione definitiva sulla fattibilità del piano in data 20/06/2022. All'udienza del 15/09/2022 AMCO S.p.A. ha aderito alla domanda di omologa del piano così come integrato e rettificato;

- che Illimity Bank s.p.a. e UNICREDIT s.p.a., pur regolarmente loro notificati il ricorso, il piano e la relazione dell'OCC con PEC ricevuta il 19/6/2022, non si sono costituite né hanno formulato contestazioni e/o osservazioni;

OSSERVA

A) in ordine alla ammissibilità del piano

Trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, la proposta formulata dagli odierni ricorrenti è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n. 3/2012).

In merito alla durata del piano (quattro anni e sei mesi), vanno svolte le considerazioni che seguono. Prevede l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali



sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede cui il pagamento dei creditori ipotecari in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. 28/10/2019, n. 27544; Cass. n. 17834/2019) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine di quattro anni e sei mesi non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria, della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

Inoltre, ai creditori è stata data la possibilità di esprimersi, essendo stati comunicati il piano (così come integrato e rettificato) e la data dell'udienza. Solo la creditrice AMCO S.p.A. ha presentato



osservazioni, in relazione alle quali i debitori hanno rettificato il piano, prevedendo il soddisfacimento integrale del credito ipotecario. A seguito di ciò, AMCO S.p.A. ha chiesto che il piano sia omologato. Gli ulteriori creditori non hanno proposto osservazioni di sorta, né tantomeno si sono opposti alla omologazione del piano.

Quanto alla esdebitazione totale per i debiti verso Illimity Bank s.p.a. e UNICREDIT s.p.a., dei quali i ricorrenti rispondono nella qualità di fideiussori, v'è da considerare che detti crediti sono, nei confronti dei ricorrenti, di natura chirografaria, che detti creditori hanno promosso l'espropriazione ai danni del debitore principale ottenendo un rientro consistente dalla debitoria, e che detti creditori nulla hanno eccepito e/o osservato avverso il piano del consumatore proposto dai coniugi, , così ad esso non opponendosi.

B) in ordine alla meritevolezza

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 12-bis, comma 3, L. n. 3/2012 stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude:

- che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

- a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha assunto via via debiti ritenendo, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterli pagare alla scadenza;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, essendo il sovraindebitamento finale piuttosto la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopraggiunta, licenziamento, etc.) (cfr. Tribunale Mantova, 08-04-2018; Trib. Udine 04-01-2017);

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro.

Dalla relazione del dott. Danilo Catapano, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento degli odierni ricorrenti sia da imputare alle garanzie rese a favore del figlio della coppia, fideiussioni concesse nel 2004 e nel 2008, al fine di finanziare l'attività imprenditoriale dello stesso (le somme sono state utilizzate in parte per acquistare dei terreni, in parte trapiantare un impianto vitivinicolo e infine per consolidamento di una pregressa debitoria), e dal mancato rendimento dell'attività agricola del figlio, complice l'inaspettato crollo dei prezzi subito nel settore della coltivazione di uva, attività giunta al tracollo (tanto che il figlio dei ricorrenti ha patito l'espropriazione di tutti gli immobili, compresa l'abitazione, venduti all'asta). Ciò consente di ritenere che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*, e non frutto di colpa grave dei ricorrenti.

C) sulla fattibilità e convenienza del piano



A garanzia del piano, i debitori pongono la propria pensione e la somma giacente sul proprio c/c.

Come verificato dall'O.C.C., le spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare dei debitori ammontano ad € 1.000,00.

In considerazione del reddito mensile degli istanti e del loro fabbisogno, anche in relazione alle ulteriori esigenze imprevedute e non menzionate, appare certamente sostenibile una rata semestrale, onnicomprensiva di tutti i debiti, di € 4.847,06.

Ciò posto, e considerato che la banca mutuataria conserva comunque la sua garanzia ipotecaria, va detto, per come analiticamente rilevato dal dott. Danilo Catapano nell'ambito della propria relazione, che entrambi i creditori ipotecari vedono soddisfatti per intero il loro credito in un intervallo temporale senza dubbio più breve rispetto alla durata media delle procedure esecutive. Si osserva, inoltre, che a seguito delle iniziali osservazioni in merito alla esatta quantificazione del proprio credito, AMCO S.p.A. ha aderito alla domanda di omologa del piano, mentre Penelope SPV S.r.l., che Illimity Bank s.p.a. e UNICREDIT s.p.a. non hanno presentato osservazioni, né si sono opposta all'omologa. Non v'è, dunque da operare un giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in esame può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto l'1/02/2022 da
- 2) **Dispone** che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) **Stabilisce**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, della legge n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura del gestore della crisi, dott. Danilo Catapano, a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n. 3/2012, che il Gestore della crisi, dott. Danilo Catapano, vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dai debitori proponenti, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co. 3, della legge n. 3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi.



Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Gestore della crisi, dott. Danilo Catapano.

Foggia, 30/1/2023.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO IL 31/01/2023

IL FUNDAMENTO
DOTT.SSA CATERINA LAZZARA



